

Condizioni particolari

Assicurazione collettiva con tariffazione per classi per il rischio di decesso (CP AC TC decesso)

Edizione 01.2025

Art. 1 Ambito di applicazione

- ¹ Le presenti condizioni si applicano alle assicurazioni collettive per le quali, come da tariffa dell'assicurazione collettiva sulla vita per la previdenza professionale (tariffa PP), è prevista una tariffazione per classi per il rischio di decesso.
- ² Il calcolo dei premi per il rischio di decesso si basa sulla tariffazione per classi di rischio come previsto dalla tariffa PP.

Art. 2 Tariffazione per classi di rischio

- ¹ Nella tariffazione per classi di rischio, il collettivo assicurato come da singolo contratto viene assegnato alle classi di rischio secondo i fattori tariffari previsti dalla tariffa PP per il rischio di decesso.
- ² L'assegnazione a una determinata classe di rischio viene effettuata in modo uniforme per l'intero collettivo assicurato per singolo contratto e, nell'ambito della tariffa PP, può avvenire sulla base di fattori che dipendono dall'attività o dall'impresa e dal settore di appartenenza.
- ³ In caso di modifiche che comportano un cambiamento della classe di rischio, l'assegnazione alla nuova classe di rischio ha luogo all'inizio del successivo anno assicurativo. In caso di cambiamenti a livello di azienda, l'assegnazione alla nuova classe di rischio ha luogo all'inizio del successivo anno assicurativo dopo che Allianz Suisse Vita è venuta a conoscenza dei cambiamenti in questione.

Art. 3 Aumento del premio

- ¹ Durante il periodo di validità contrattuale Allianz Suisse Vita può riconsiderare l'assegnazione alla classe di rischio e assegnare il collettivo assicurato a un'altra classe di rischio all'inizio di un anno assicurativo se i fattori tariffari o le classi di rischio della tariffa PP vengono ridefiniti. Se cambiano le caratteristiche del collettivo assicurato o dell'azienda a cui esso appartiene che sono determinanti ai fini dell'assegnazione a una classe di rischio, Allianz Suisse Vita può assegnare il collettivo assicurato a un'altra classe di rischio.
- ² Se tali cambiamenti comportano una modifica sostanziale del contratto ai sensi dell'articolo 53f LPP, il contraente deve esserne informato per iscritto sei mesi prima della data di efficacia e può disdire il contratto con un periodo di preavviso di trenta giorni rispetto alla data di entrata in vigore dell'aumento.
- ³ Nel caso di un contratto di assicurazione collettiva con assicurazione completa per una cassa di previdenza di un istituto collettivo, il contratto che interessa la cassa di previdenza può essere disdetto solo nella sua interezza. Per i contratti di questo tipo è esclusa la possibilità di disdire solo la parte del contratto interessata dall'aumento del premio.